REGOLAMENTO (CEE) N. 268/84 DELLA COMMISSIONE

del 1° febbraio 1984

che modifica il regolamento (CEE) n. 3676/83, che concede, per la campagna 1983/1984, la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per taluni vini da tavola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1595/83 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 6, l'articolo 9, paragrafo 5, e l'articolo 65,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3676/83 della Commissione (3) prevede la possibilità di concludere un contratto di magazzinaggio a lungo termine per vini oggetto di un contratto di magazzinaggio a breve termine concluso anteriormente alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento, a condizione che il contratto a breve termine scada dopo il 15 febbraio 1984;

considerando che tale esigenza rischia di dar luogo alla creazione di scorte considerevoli al momento della prossima vendemmia; che è pertanto d'uopo rinunciarvi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi dal parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3676/83 è sostituito dal seguente:

« *Articolo 3*

A richiesta dell'interessato, i contratti di magazzinaggio a breve termine conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono risolti per i quantitativi per i quali l'interessato abbia contemporaneamente concluso un contratto di magazzinaggio a lungo termine.

In tal caso, per i quantitativi per i quali è stato concluso un contratto di magazzinaggio a lungo termine, il diritto all'aiuto per il magazzinaggio a breve termine rimane acquisito per il periodo durante il quale detti quantitativi formano oggetto di tale contratto ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 16 dicembre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 48.
(3) GU n. L 366 del 28. 12. 1983, pag. 47.